

N. R.G. 231-1/2024 PU



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

Dott. Michele GUERNELLI	- Presidente
Dott. Maurizio ATZORI	- Giudice rel.
Dott.ssa Antonella RIMONDINI	- Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella procedura per la dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata promossa con istanza N. 231 -1/2024 rg. PU da:

Sig. GIANNONE MASSIMILIANO, nato a [REDACTED] e residente in [REDACTED] (C.F. GNN MSM 72E20 A944T),

Assistito dal Dott Gionata Bartolini

- [REDACTED] -
ricorrente

Con ricorso depositato in data 5 Agosto 2024, Giannone Massimiliano ha presentato domanda di ammissione alla procedura di liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. di cui al d.lgs. 14/2019 e ss. modifiche (CCI).

Va fin da subito precisato, soprattutto ai fini della verifica dei requisiti soggettivi, che tra le cause di sovraindebitamento del debitore si annoverano oltre che debiti di natura personale, anche debiti relativi alla società [REDACTED], con sede legale in [REDACTED] della quale il Sig. Giannone è tutt'ora socio accomandatario, con la precisazione che tale società, da visura ordinaria presso il registro delle Imprese, risulta ancora aperta, seppure in stato di inattività. A tal proposito il debitore produce, altresì, comunicazione del 01/07/2024 da parte della Camera di Commercio [REDACTED] in merito all'avvio del procedimento per l'iscrizione della cancellazione



d'ufficio della Società, per mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi. (cfr. doc. 5 al ricorso).

Sussiste *ex art.* 27 CCI la competenza del Tribunale di Bologna, avendo il ricorrente la residenza, corrispondente al centro principale dei propri interessi, nel circondario di Bologna (cfr. art. 27, III comma, lett. b). Si ritiene condivisibile quanto dichiarato dall'OCC, in merito alla competenza di questo Tribunale, in quanto non appare rilevante il luogo della sede della Società in accomandita semplice partecipata dall'odierno istante, visto il suo perdurante stato di inattività, di cui meglio *infra*. (cfr. pag. 6 Relazione OCC)

In via generale, si devono ritenere applicabili al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata gli artt. 65 e 66 CCI (Sezione I – Disposizioni di carattere generale alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento). L'art. 270, V comma, CCI consente inoltre, per i casi non regolati dal capo IX, di applicare – purché compatibili – le disposizioni sul procedimento unitario di cui al Titolo III (Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza – artt. 26 e ss. CCI).

Le norme disciplinanti il procedimento unitario, così come quelle dedicate alle procedure di sovraindebitamento, non impongono alcuna integrazione del contraddittorio nel caso di domanda di regolazione della crisi o dell'insolvenza proveniente dal debitore.

Le considerazioni espresse riguardo la applicabilità delle norme in materia di procedimento unitario, inducono a ritenere necessario verificare se – nel caso di domanda di apertura della liquidazione controllata proposta dal debitore – debba farsi applicazione delle previsioni dell'art. 39, I comma, CCI che descrive la documentazione che il debitore deve depositare unitamente alla domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza.

Al riguardo va osservato che l'art. 269 CCI non contiene alcuna previsione specifica in punto a documentazione da allegare alla domanda, ma al secondo comma dispone che l'OCC nella propria relazione “*esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda*”. In funzione di tale verifica, pertanto, dovrà essere depositata unitamente al ricorso almeno la documentazione già prevista all'art. 14ter l. 3/2012 in materia di liquidazione del patrimonio (cfr. Tribunale Verona, 20 settembre 2022, pubblicata su www.ilcaso.it).

Nel caso di debitore persona fisica non esercente attività di impresa, in particolare, appare necessario – anche alla luce delle previsioni dell'art. 67, II comma, in materia di ristrutturazione dei debiti del consumatore – produrre i seguenti documenti: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni o, nel caso in cui non siano state presentate, la relativa



dichiarazione negativa e l'indicazione delle ragioni dell'omessa presentazione; 2) inventario dei beni; 3) elenco dei creditori, con specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione per ciascuno soggetto del domicilio digitale; 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (anche in funzione delle scelte che il liquidatore dovrà compiere ai sensi dell'art. 274, II comma, CCI) e, in caso negativo, la dichiarazione del debitore di omessa esecuzione di atti dispositivi; 5) stato di famiglia, provvedimenti relativi ad obblighi di mantenimento, stipendi (o pensioni) ed altre entrate del debitore, elenco delle spese necessarie al mantenimento del debitore e della famiglia, fornendo specifiche indicazioni con riguardo all'intero reddito familiare (indicazioni necessarie per consentire di adottare i provvedimenti di cui all'art. 268, IV comma, lett. b CCI).

Al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata redatta professionista delegato dall'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento presso l'ODCEC di Bologna, Dott. Dante Loris Romeo, contenente la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal ricorrente in allegazione alla domanda, oltreché l'analisi della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore come previsto dall'art. 269, II comma, CCI.

Nel caso di specie, in virtù dell'attività di impresa esercitata dal Ricorrente, seppure ad oggi di fatto cessata, si ritiene che la verifica sui documenti richiesti alla persona fisica debba essere effettuata anche alla luce dei documenti prescritti dal già citato art. 39 CCI, per i soggetti esercenti attività di impresa. A tal proposito, l'OCC attesta che la documentazione depositata e allegata al ricorso, nonché comunque ricevuta dallo stesso Gestore, pur non essendo completa rispetto al dettato normativo, è da ritenersi sufficiente, in virtù della forma giuridica dell'impresa, dell'evoluzione degli affari sociali e del comprovato periodo di inattività dalla società debitrice.

A corredo del ricorso introduttivo, sono stati depositati e acquisiti gli atti e i documenti richiesti dal dettato normativo *ut supra* richiamato.

Dalla narrativa dell'istanza e dalla documentazione allegata risulta altresì che il ricorrente si trova in stato di sovraindebitamento (inteso nella fattispecie in esame come lo stato di crisi o di insolvenza *ex* art. 2, I comma, lett. c, CCI). L'OCC attesta che *“Come evidenziato dalle dichiarazioni rilasciate dallo stesso, le cause del sovraindebitamento sono essenzialmente riconducibili agli esiti non soddisfacenti dell'attività imprenditoriale avviata nel 2005 e successivamente abbandonata; la posizione debitoria accumulata durante l'esercizio dell'impresa, per lo più costituita da debiti tributari, si è infatti ripercossa sulla posizione personale del Ricorrente, quale socio illimitatamente responsabile. La situazione di*



tensione finanziaria risulta essersi poi aggravata per effetto della perdita del lavoro avvenuta durante il periodo emergenziale da Covid-19 e dei successivi impieghi stagionali, la cui retribuzione si è sempre dimostrata insufficiente a fronteggiare l'esposizione debitoria progressivamente accumulatasi negli anni" (cfr pag. 4 Relazione).

Ricorrono inoltre i rimanenti presupposti di cui all'art. 2, I comma, lett. c) CCI in quanto relativamente all'attività societaria esercitata dal debitore, quale socio accomandatario della Società [REDACTED], emerge ad ogni modo, che tale attività è qualificabile come "impresa minore" come rilevato dall'OCC: *"risultano infatti sussistere congiuntamente i requisiti di cui all'art. 2, lett. d) CCI nei tre esercizi precedenti alla presentazione del ricorso, e più precisamente: 1) i ricavi di vendita sono pari a [REDACTED] così come risultante dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP relative all'ultimo triennio; 2) i debiti ammontano a complessivi [REDACTED] così come risultante dall'estratto dei ruoli dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione; 3) in considerazione del prolungato periodo di inattività, nonché degli esiti negativi delle ricerche effettuate presso il catasto, appare ragionevole affermare che l'attivo sia inferiore a € 300.000,00. In conclusione, a parere dello scrivente, deve pertanto ritenersi integrato il presupposto soggettivo del Ricorrente per l'accesso alla procedura di liquidazione controllata"*(cfr. pag. 6 Relazione OCC).

La domanda, pertanto, può essere accolta.

Il ricorrente – sulla scorta della documentazione in atti – non risulta proprietario di alcun mobile registrato né bene immobile. Il sig. Giannone, infatti, risiede presso un'abitazione sita in [REDACTED] detenuta in forza di un contratto di locazione che prevede la corresponsione di un canone mensile pari a [REDACTED]

Il debitore allo stato non è proprietario di alcun bene mobile, se non dei beni contenuti nell'abitazione di cui, tuttavia, chiede l'esclusione dall'attivo della Procedura.

La suddetta richiesta può senz'altro trovare accoglimento sotto l'ombrello dell'impignorabilità di tali beni in quanto necessari alla vita familiare.

Quanto alla partecipazione societaria detenuta dal sig. Giannone nella suddetta Società [REDACTED] l'OCC ritiene che *"In virtù dell'inoperatività della società, della mancata titolarità di alcun bene immobile, nonché di altri cespiti aziendali liquidabili, si evidenzia che il valore della predetta partecipazione è da ritenersi nullo. Le predette circostanze confermano dunque l'antieconomicità della liquidazione della quota in favore del soddisfacimento dei creditori"*. In ogni caso la valutazione dell'acquisizione all'attivo della procedura è rimessa al nominando liquidatore.

La sola fonte di guadagno dell'istante scaturisce unicamente dal reddito da lavoro subordinato presso la società [REDACTED] in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato dal 23 ottobre 2023, trasformato a tempo



indeterminato il successivo 31 dicembre 2023; per cui percepisce una retribuzione media mensile pari a circa euro circa [REDACTED] per tredici mensilità. Tuttavia, si precisa che non si è tenuto conto della tredicesima nel calcolo della retribuzione media di cui sopra, dati i pochi mesi di servizio del debitore alla data del ricorso.

Il debitore mette a disposizione dell'attivo della Procedura la somma di [REDACTED] corrispondente alla somma derivante [REDACTED] somma che gli verrà corrisposta dalla di lui madre, [REDACTED], come da relativa dichiarazione (cfr. doc. 10 al Ricorso).

Il ricorrente risulta esser titolare del conto corrente [REDACTED], acceso presso la [REDACTED] che riporta un saldo attivo al 2.08.2024 pari ad [REDACTED] (cfr allegato 6 al Ricorso).

Il ricorrente detiene altresì una carta Postepay, sulla quale, alla data del 2.08.2024, risulta un deposito di [REDACTED]

Le giacenze sui conti correnti bancari non derivanti dal versamento dello stipendio nella misura riservata al mantenimento del debitore, devono ritenersi acquisite alla procedura.

Il Liquidatore provvederà altresì a verificare i presupposti di esigibilità, nel corso della procedura, di eventuali altre entrate e/o altri redditi (anche eventualmente a titolo di anticipo TFR). In particolare, con riferimento [REDACTED], in precedenza oggetto di rinuncia come dichiarato dal ricorrente (cfr. pag. 3 Ricorso), sarà onere del Liquidatore verificare lo stato della [REDACTED] e riferire in merito al Giudice delegato, al fine di verificare eventuali ulteriori entrate nell'attivo della procedura.

La determinazione dell'importo da destinare al mantenimento del debitore non costituisce contenuto necessario della sentenza *ex* art. 270 CCI. Tenuto conto delle indicazioni contenute nel ricorso e della valutazione compiuta dall'OCC, si ritiene potersi già provvedere provvisoriamente in questa sede sulla base degli atti, fatta salva la successiva rivalutazione da parte del giudice delegato *ex* art. 268, IV comma, lett. b) CCI una volta aperta la procedura. A tal fine il Liquidatore dovrà compiere i necessari accertamenti sulla condizione personale del ricorrente e della sua famiglia, da sottoporre all'attenzione del giudice delegato con relazione (e documentazione di supporto allegata) da depositarsi entro trenta giorni dalla presente sentenza e nella quale prendere posizione sulle richieste del debitore.

Allo stato può dunque essere lasciata a parte ricorrente la somma mensile netta di euro [REDACTED], calcolata tenendo conto della compartecipazione della compagna



alle spese di mantenimento del debitore, mentre i redditi ulteriori dovranno essere posti a disposizione dei creditori

Con riguardo alla durata della procedura, osservato che le norme del Codice della Crisi e dell'Insolvenza non contengono indicazioni analoghe a quelle previste nella legge 3/2012 (artt. 14quinquies, IV comma e 14undecies). La procedura può quindi essere chiusa una volta terminata la liquidazione dei beni e compiuto il riparto finale, nonché negli altri casi previsti all'art. 233 CCI (richiamato dall'art. 276).

Conformemente all'orientamento già espresso da una parte della giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Padova, 20.10.2022, www.ilcaso.it), questo Tribunale ha tuttavia individuato, tenuto conto delle norme previste in tema di esdebitazione del soggetto sottoposto a liquidazione controllata, un termine minimo di durata della procedura coincidente con quello richiesto per pronunciare all'esdebitazione, nonché – in caso di esdebitazione – un identico termine massimo, in considerazione delle previsioni dell'art. 21, III comma, della Direttiva 1023/2019 (Direttiva sulla ristrutturazione e l'insolvenza – recepita in Italia con il d.lgs. 83/2022).

Tali orientamenti hanno trovato recentemente conferma nella sentenza del 19 gennaio 2024, n. 6 della Corte Costituzionale che, nel rigettare le questioni di illegittimità sollevate dal Tribunale di Arezzo, ha affermato che ai fini della decisione riguardo alla durata della procedura il parametro di riferimento deve essere costituito dal soddisfacimento dei crediti concorsuali e di quelli aventi a oggetto le spese della procedura, coerentemente con la funzione dell'istituto della liquidazione controllata, correlata alla responsabilità patrimoniale del debitore. Tale parametro deve poi coordinarsi con due ulteriori istanze: *“da un lato, deve raccordarsi con l'istituto della esdebitazione, che comporta una responsabilità patrimoniale contenuta nel tempo e, pertanto, limita l'apprensione dei beni sopravvenuti del debitore. Da un altro lato, va considerata l'esigenza di porre un limite alla durata della procedura concorsuale, che indirettamente si riverbera sulla durata del meccanismo acquisitivo, in quanto il procedimento giurisdizionale non può protrarsi per una durata irragionevole, tanto più ove si consideri che la sua apertura inibisce ogni azione individuale esecutiva o cautelare (art. 150 CCII)”*.

La Corte riconosce che, nel rispetto del diritto dell'Unione europea (art. 21, comma 1, della direttiva 2019/1023/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019), *“l'esdebitazione pone un limite temporale massimo alla apprensione dei beni sopravvenuti del debitore, poiché incide sulle stesse ragioni creditorie, d'altro canto, in presenza di crediti concorsuali non ancora soddisfatti prima del triennio, essa finisce per operare anche quale termine minimo. Ove, infatti, per adempiere ai debiti relativi ai crediti concorsuali e a quelli concernenti le spese della procedura sia necessario acquisire i beni sopravvenuti del debitore (compresi i crediti futuri o non ancora esigibili), i liquidatori – salvo che riescano a soddisfare integralmente i citati crediti tramite la vendita di beni futuri o la cessione di crediti futuri o non ancora esigibili –*



sono tenuti a prevedere un programma di liquidazione che sfrutti tutto il tempo antecedente alla esdebitazione e che, dunque, sia di durata non inferiore al triennio”; precisando altresì che la durata dell’apprensione dei beni sopravvenuti dipende “dall’ammontare delle risorse complessive disponibili e dall’entità dei crediti concorsuali, oltre che delle spese di procedura, fatto salvo il limite temporale desumibile dall’istituto dell’esdebitazione e fermo restando il rispetto della ragionevole durata della procedura”.

Ne deriva dunque che se è vero che la procedura può certamente proseguire finché tutti i beni non sono liquidati, si deve tuttavia rilevare che qualora il debitore ottenga l’esdebitazione, riconoscibile dopo tre anni dalla apertura della procedura, *“l’apprensione di quote di reddito non è più possibile, poiché la prosecuzione dell’attività liquidatoria è limitata ai beni già presenti nel patrimonio del debitore in quel momento”* (cfr. Trib. Verona citato). Il termine di tre anni, pertanto, costituisce – in caso di riconoscimento dell’esdebitazione – anche il limite temporale massimo per l’acquisizione della quota di stipendio.

La nomina del Liquidatore, compiuta in dispositivo, è effettuata ai sensi dell’art. 270, II comma, lett. b), CCI secondo il quale – salvo che ricorrano giustificati motivi – in caso di domanda del debitore va confermato l’OCC di cui l’art. 269 CCI.

Al momento dell’accettazione dell’incarico, il Liquidatore dovrà dichiarare l’insussistenza di situazioni significative ai sensi degli artt. 35, comma 4-*bis*, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Tra i compiti del Liquidatore vi è anche valutare criticamente quantificazione e qualificazione (anche in punto alla prededucibilità) dei crediti (con particolare riferimento a quelli del difensore del ricorrente) alla luce dei parametri in vigore e del tenore restrittivo dell’art. 6 CCI inserito tra i principi generali del Codice, che nell’individuare i crediti prededucibili, si riferisce espressamente ai soli “crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento” (lett. a), senza nulla prevedere con riferimento al compenso spettante al professionista che abbia assistito il debitore nella presentazione del ricorso per l’apertura della procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato. Proseguendo, poi, alle lettere b) e c) del medesimo art. 6, comma I, CCI, sono qualificati come prededucibili esclusivamente i crediti professionali sorti in funzione delle sole procedure ivi espressamente indicate (“domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e per la richiesta delle misure protettive” e “domanda di concordato preventivo nonché del deposito della relativa proposta e del piano che la correde”), fra le quali non è compresa quella di liquidazione controllata.



Alla luce di quanto sopra esposto, il Liquidatore, con particolare riferimento ai crediti dell'Advisor, dovrà richiedere la restituzione di somme eventualmente passibili di azione revocatoria e, in caso di rifiuto, esperire, ove ne sussistano i presupposti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 274 CCI secondo comma, e 151 CCI, ogni azione diretta a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, al fine di ristabilire il principio della *par condicio creditorum* espressamente previsto per la liquidazione controllata per effetto del richiamo contenuto all'art. 270, V comma, CCI all'art. 151 dettato per la liquidazione giudiziale.

P. Q. M.

Il Tribunale di Bologna,
visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 268 e ss. CCI

dichiara

l'apertura della Liquidazione controllata nei confronti di

Sig. GIANNONE MASSIMILIANO, nato a [REDACTED] e residente in [REDACTED] (C.F. GNN MSM 72E20 A944T),

nomina

Giudice Delegato il Dott. Maurizio Atzori;

nomina

Liquidatore **Dott. Dante Loris Romeo** dando atto che entro due giorni dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria con le previsioni di cui all'art. 270, III comma, CCI;

ordina

al debitore di depositare, entro sette giorni, l'elenco dei creditori, se non già allegato al ricorso;

assegna

ai creditori ed ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine non superiore a 60 giorni dalla ricezione della notifica della sentenza entro il quale – a pena di inammissibilità – devono trasmettere al Liquidatore a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione o insinuazione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCI;

dispone che il Liquidatore



- notifichi la sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ex art. 270, IV comma, CCI, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande;
- esegua l'inserimento della sentenza sul sito web del Tribunale di Bologna: www.tribunale.bologna.giustizia.it, nel rispetto della normativa della GDPR Privacy ex art. 270, II comma, lett. f), CCI, e quindi, in relazione alle finalità della pubblicità in rapporto alla disciplina sulla tutela dei dati personali, con oscuramento di tutti i dati del ricorrente diversi da: nome, cognome e codice fiscale; a tal fine il Gestore della crisi entro 5 giorni provvederà al deposito nel fascicolo di apposita versione oscurata della sentenza;
- aggiorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare il presente provvedimento;
- depositi entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione controllata la relazione sulle condizioni del debitore (unitamente alla documentazione di supporto) ai fini dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 268, IV comma, lett. b) da parte del giudice delegato, prendendo posizione sulle richieste del debitore;
- entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, II comma, CCI, che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del giudice delegato;
- scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, I comma, CCI e lo comunichi agli interessati.
- Il Liquidatore è tenuto a valutare criticamente quantificazione e qualificazione (anche in punto alla prededucibilità) dei crediti (con particolare riferimento a quelli del difensore del ricorrente) alla luce dei parametri in vigore e del tenore restrittivo dell'art. 6 CCI.
- Lo stato passivo, una volta formato, dovrà essere depositato in cancelleria (unitamente alla prova della notifica ai creditori) e inserito nel sito web del tribunale ex art. 273, III comma, CCI;
- ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al giudice delegato riguardo l'attività compiuta e da compiere per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione e copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione;



- due mesi prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, trasmetta al debitore ed ai creditori una relazione in cui prende posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI; esamini e prenda posizione riguardo alle eventuali osservazioni e, in ogni caso, depositi al tribunale una relazione finale (allegando eventuali osservazioni e, in ogni caso, la prova della notifica della relazione ai creditori) entro il mese successivo alla scadenza del triennio;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto ex art. 275, III comma CCI ed a domandare la liquidazione del compenso;
- chieda, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura ex art. 276 CCI;

autorizza

il Liquidatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;
- 4) ad accedere alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico;

ordina

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e che gli stessi siano messi immediatamente nella disponibilità del Liquidatore, con esclusione dei beni presenti nell'abitazione del debitore;

dispone

che sia lasciata allo stato nella disponibilità del ricorrente **GIANNONE MASSIMILIANO** la somma mensile netta di [REDACTED], ai sensi dell'art. 268, IV comma, lett. b) CCI, in considerazione della necessità di destinarla al mantenimento in base alle spese che il ricorrente ha quantificato come necessarie per il proprio sostentamento, calcolata tenendo conto della compartecipazione della compagna a tali spese, mentre i redditi ulteriori – anche sopravvenuti – dovranno essere posti a disposizione del Liquidatore mano a mano che maturano.

Si comunichi all'OCC/al Liquidatore.



*Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Quarta Civile e Procedure concorsuali del
Tribunale in data 24 Settembre 2024*

Il Giudice Relatore
Maurizio Atzori

Il Presidente
Michele Guernelli

